



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO – “VIA ANAGNI”
Via Anagni, 48 – 00171 Roma – Tel. 06/21803084 - 06/21893511
Cod. Istituto RMIC8EU008 – C.F. 97712330584
e-mail rmic8eu008@istruzione.it posta certificata rmic8eu008@pec.istruzione.it
www.icviaanagni.edu.it

Regolamento sull'uso dell'Intelligenza Artificiale nella scuola

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'uso dell'**Intelligenza Artificiale (IA)** all'interno dell'istituzione scolastica, volendone promuovere un utilizzo etico, sicuro e conforme alle normative vigenti.
2. Gli obiettivi del regolamento sono:
 - Tutelare la privacy e la sicurezza dei dati personali.
 - Definire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica.
 - Favorire la formazione del personale e degli studenti per un uso consapevole dell'IA.
3. Il regolamento trova applicazione nelle attività didattiche e amministrative svolte:
 - all'interno dei locali dell'Istituto;
 - mediante piattaforme, applicazioni e strumenti digitali messi a disposizione o autorizzati dalla scuola.
4. Il regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente, agli studenti e alle famiglie, nell'ambito delle attività didattiche e amministrative della scuola.

Art. 2 – Definizioni

1. **Intelligenza Artificiale (IA)**: sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti, prendere decisioni o supportare attività umane con vari livelli di autonomia.
2. **Strumenti di IA**: software, piattaforme e applicazioni basate su modelli di IA, incluse le tecnologie di apprendimento automatico (*machine learning*), i modelli linguistici (*Large Language Models, LLM*) e i sistemi di generazione di contenuti multimediali.
3. **Deployer**: qualsiasi soggetto (docente, studente, personale scolastico) che utilizza strumenti di IA all'interno della scuola.

4. **Prompt:** istruzione, solitamente testuale (ma anche sotto forma di immagini), inviato a un modello di intelligenza artificiale per istruirlo a eseguire un'azione o generare un contenuto specifico.

Art. 3 – Principi generali per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

1. L'uso dell'IA deve essere conforme ai principi di trasparenza, sicurezza e rispetto della privacy.
2. L'IA non può sostituire il ruolo educativo e valutativo del docente.
3. L'adozione di strumenti di IA deve essere coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Patto Educativo di Corresponsabilità.
4. L'IA non deve generare discriminazioni o condizionamenti indebiti sugli studenti.

Titolo II – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte del personale scolastico

Art. 4 – Uso dell'IA da parte dei docenti

1. I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto dell'attività didattica, esclusivamente nel rispetto delle finalità educative, evitando un utilizzo passivo o non consapevole.
2. L'IA può essere usata per personalizzare l'insegnamento, analizzare il rendimento degli studenti, supportare la progettazione didattica, elaborare materiali didattici, sviluppare le competenze critiche e digitali degli studenti sull'IA stessa.
3. Il docente è tenuto a verificare in modo critico l'accuratezza, la correttezza e l'adeguatezza dei contenuti generati dall'IA prima del loro utilizzo in ambito didattico, assumendone la piena responsabilità professionale ed educativa.
4. È vietato l'uso dell'IA per automatizzare interamente le correzioni e le valutazioni delle verifiche senza supervisione umana. La valutazione degli studenti rimane un atto umano e critico del docente.
5. E' vietato caricare immagini, documenti, dati sensibili e contenuti multimediali (foto e video) relativi ad alunni o docenti nella scrittura del prompt dell'IA
6. Al personale scolastico è vietato utilizzare account personali o servizi di Intelligenza Artificiale non autorizzati dall'Istituto per il trattamento di dati, valutazioni, elaborati o informazioni riconducibili agli studenti o alle attività scolastiche, al fine di prevenire rischi di diffusione non controllata dei dati e di perdita di riservatezza

Art. 5 – Uso dell'IA per la gestione amministrativa e istituzionale

1. Gli strumenti di IA possono essere utilizzati per migliorare i processi organizzativi, amministrativi e gestionali purché rispettino la normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR).
2. L'IA non può essere impiegata per decisioni automatizzate che abbiano conseguenze dirette sugli studenti o sul personale, senza supervisione umana.

3. E' vietato l'inserimento di dati sensibili e personali in sistemi IA non autorizzati e non approvati dal DPO.
4. La responsabilità legale e contenutistica dei documenti prodotti resta in capo alla persona fisica che li redige.

Art. 6 – Strumenti di IA approvati per l'uso da parte del personale

1. Qualsiasi strumento di IA utilizzato nella didattica deve essere previamente approvato dal Collegio dei Docenti e deve rispettare le normative vigenti con particolare attenzione ai limiti di età.
2. L'utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale non ancora individuati tra quelli utilizzabili dall'Istituto è subordinato a una valutazione preventiva, finalizzata a verificarne la coerenza con le finalità educative, organizzative ed etiche della scuola.

Il personale che intende proporre l'adozione di un nuovo strumento di IA ne dà comunicazione al Team di lavoro per l'Intelligenza Artificiale secondo le modalità definite dall'Istituto, fornendo le informazioni necessarie a consentire una valutazione consapevole dello strumento e delle sue modalità di utilizzo.

L'utilizzo del nuovo strumento è consentito solo a seguito di esito favorevole della valutazione e, ove necessario, previo coinvolgimento del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) per gli aspetti connessi alla tutela dei dati personali.

Gli strumenti di IA valutati positivamente potranno essere progressivamente inseriti tra quelli utilizzabili nell'Istituto, secondo criteri di trasparenza e aggiornamento periodico.

Art. 7 – Formazione del personale sull'Intelligenza Artificiale

1. La scuola si impegna a promuovere percorsi di formazione sull'IA per docenti, personale ATA e studenti.
2. La formazione deve includere:
 - Uso sicuro dell'IA in ambito didattico e amministrativo.
 - Etica e responsabilità nell'uso dell'IA.
 - Prevenzione del plagio e dell'abuso degli strumenti di IA.
3. È auspicabile la collaborazione con esperti esterni e istituzioni accademiche per garantire un aggiornamento costante sulle nuove tecnologie.

Art. 8 – Responsabilità e limiti nell'uso dell'IA

1. L'utilizzo improprio dell'IA da parte del personale può comportare sanzioni disciplinari.
2. L'IA non deve essere utilizzata per raccogliere dati sensibili senza autorizzazione.

Titolo III – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte degli studenti

Art. 9 – Utilizzo dell’IA a fini didattici

1. Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA esclusivamente per scopi educativi, sotto la guida e l'autorizzazione esplicita dei docenti.
2. E' fatto obbligo di dichiarare esplicitamente l'utilizzo di strumenti IA nella produzione di compiti, relazioni, ricerche o qualsiasi altro elaborato didattico. Qualora si ravveda un uso inappropriato e non dichiarato, l'insegnante ne terrà conto in fase valutativa.
3. È severamente vietato l'uso dell'IA per
 - automatizzare compiti, tesine o verifiche senza esplicita autorizzazione (plagio digitale).
 - generare contenuti offensivi, discriminatori, diffamatori o contrari ai contenuti del Patto Educativo di Corresponsabilità.

Art. 10 – Limitazioni d'età per l'uso dell'IA

1. L'accesso agli strumenti di IA deve rispettare le limitazioni d'età imposte dai fornitori e dalle linee guida ministeriali.

Art. 11 – Plagio, originalità e dichiarazione d'uso dell'IA

1. Gli studenti devono dichiarare esplicitamente se e come hanno utilizzato strumenti di IA nei propri lavori scolastici.
2. L'uso dell'IA senza dichiarazione esplicita è considerato plagio, con conseguenti provvedimenti disciplinari.
3. I docenti devono fornire criteri chiari per distinguere un uso legittimo da un utilizzo scorretto dell'IA.

Art. 12 – Responsabilità degli studenti e delle famiglie

1. Gli studenti sono responsabili di qualsiasi contenuto prodotto con strumenti di IA.
2. I genitori sono responsabili per l'uso dell'IA al di fuori dell'ambito scolastico e devono essere coinvolti nella eventuale formazione sull'IA.

Titolo IV – Privacy, sicurezza e valutazione dei rischi

Art. 13 – Protezione dei dati personali e sicurezza informatica

1. L'uso dell'IA deve rispettare le norme sulla protezione dei dati personali (GDPR).
2. È vietato utilizzare strumenti di IA che richiedano dati biometrici, sensibili o che possano profilare studenti e docenti.
3. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO/RPD) deve valutare ogni strumento di IA prima della sua adozione.

Art. 14 – Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

1. L'introduzione dell'IA nella scuola deve essere accompagnata da una valutazione dei rischi legati a:
 - Stress lavoro correlato per docenti e personale ATA.
 - Cybersecurity e protezione dei dati.
2. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve essere aggiornato periodicamente in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Art. 15 – Monitoraggio e revisione del regolamento

1. Il regolamento sarà aggiornato periodicamente per adeguarsi all'evoluzione normativa e tecnologica.
 2. Il dirigente scolastico, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto e il DPO, valuterà l'efficacia del regolamento e proporrà eventuali modifiche.
-

Il Dirigente Scolastico
Maura Frasca

*“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse”*